



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CESCO BASEGGIO"
via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530
C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it

Venezia Marghera, 27 settembre 2024

Circ. n.35

Al personale docente
Alle famiglie
e p.c. al DSGA
Personale AA

Sito

OGGETTO: Segnalazione inadempienza scolastica

Con la presente si intendono definire le modalità di segnalazione dei/le minori residenti nel comune di Venezia inadempienti all'obbligo di istruzione, perché assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o in elusione dell'obbligo di istruzione.

A tal fine si richiama la modifica all'articolo 114 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 introdotta dal Decreto 13 novembre 2023 n. 159 in particolare i commi 4 e 5.

«Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).

"[...] 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4."

Mancato adempimento

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è punito con la reclusione fino a un anno.

I **docenti coordinatori di classe** monitoreranno le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, dovranno provvedere a inviare immediata comunicazione al dirigente scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge. In particolare i docenti collaboratori provvederanno a inviare in segreteria la scheda di segnalazione allegata alla presente; il personale di Segreteria invierà la scheda al competente ufficio.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Omar LICCIARDI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 del D.lgs.39/93*